

Tributario

Accertamento sintetico

Accertamento sintetico: i ratei del mutuo svelano il maggior reddito

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

In caso di accertamento sintetico fondato sulla spesa per incrementi patrimoniali, l'accensione di un mutuo ultrannuale non esclude ma diluisce la capacità contributiva: ne consegue che il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata e imputata a reddito, mentre devono essere aggiunti a essa i ratei maturati e versati per ogni annualità. In tal senso si è espressa la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19192 del 2019.

Orientamenti giurisprudenziali	
Conformi	Cass. Civ., sez. VI - T, 3 dicembre 2018 (ord.), n. 31124, in CED Cass., Rv. 651653; Cass. Civ., sez. trib., 3 dicembre 2010, in CED Cass., Rv. 615198; Cass. Civ., sez. trib., 24 febbraio 2017, n. 4797, in CED Cass., Rv. 643099
Difformi	Non si rinvencono precedenti

L'Amministrazione finanziaria emette un avviso di accertamento fondata sul **metodo sintetico** di cui all'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, determinando il maggior reddito per il periodo di imposta 2004 in relazione a **incrementi patrimoniali**:

- nel 2004 l'acquisto di quote di una s.a.s. dalla madre e dal fratello, con attestazione di avvenuto pagamento;
- nel 2006 l'acquisto di un fabbricato, con contestuale stipulazione di un mutuo ipotecario per un valore pari al prezzo.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale rigetta le doglianze del contribuente.

Nella sentenza n. 19192 del 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta con rinvio la sentenza impugnata, enunciando il seguente **principio di diritto**: "In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l'acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalla spesa accertata il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati".

Il Giudice di legittimità ribadisce che, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali e il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, la **prova contraria** a carico del contribuente richiesta può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene (**Cass. Civ., sez. VI-T, 3 dicembre 2018 (ord.), n. 31124**, in CED Cass., Rv. 651653).

Secondo il Collegio il mutuo non esclude ma diluisce la capacità contributiva: ne consegue che il **capitale mutuato** deve essere detratto dalla spesa accertata e imputata a reddito, mentre devono essere aggiunti a essa i **ratei** maturati e versati per ogni annualità (**Cass. Civ., sez. trib., 3 dicembre 2010**, in CED Cass., Rv. 615198; **Cass. Civ., sez. trib., 24 febbraio 2017, n. 4797**, ibidem, Rv. 643099).

Quanto all'acquisto di quote societarie, la Quinta Sezione rileva che, nel caso di specie, il prezzo è stato quietanzato nell'atto di acquisto: tale attestazione di avvenuto pagamento genererebbe una **presunzione semplice** in merito alla sussistenza della maggiore capacità contributiva. Secondo il Collegio, il contribuente non avrebbe fornito una idonea **prova contraria**.

La linea difensiva del contribuente poggia sulla **natura simulata** del contratto stipulato, il quale avrebbe una **causa gratuita** anziché quella onerosa apparente. Il Collegio rileva che, rispondendo a un questionario dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha allegato che il pagamento è stato simulato e ha prodotto due scritture di riconoscimento del debito in favore dei cedenti. Soltanto successivamente all'emissione dell'atto impositivo, i creditori - legati al contribuente da stretti rapporti familiari - hanno rimesso il debito con atto notarile.

La Sezione Tributaria ricorda che, in caso di simulazione, la **controdi chiarazione** costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdi chiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (così **Cass. Civ., sez. I, 4 maggio 1998, n. 4410**, in CED Cass., Rv. 515021; **Cass. Civ., sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14590**,

ibidem, Rv. 567253; **Cass. Civ., sez. II., 5 marzo 2019, n. 6357**, ibidem, Rv. 652934).

Secondo il Collegio, nel caso di specie sia le ricognizioni di debito, sia la remissione del debito “in realtà vanno a sicuro «vantaggio» del dichiarante, il quale in tal modo potrebbe dimostrare di non avere pagato alcunché [...], così sottraendosi all’azione accertatrice della Agenzia delle entrate ed alle conseguenti sanzioni”. I rapporti familiari tra le parti contraenti, l’ampiezza del lasso di tempo trascorso tra la compravendita e le due scritture di riconoscimento del debito in favore dei cedenti, la effettuazione della remissione del debito successiva rispetto all’emissione dell’avviso di accertamento costituiscono elementi idonei a confermare che l’incremento patrimoniale deve essere considerato un idoneo indice di maggiore capacità contributiva.

Riferimenti normativi

Cassazione civile, Sez. V, sentenza 17 luglio 2019, n. 19192